


# > Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione

*Finanziamento di misure*



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM



# > Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione

*Finanziamento di misure*

### **Valenza giuridica**

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici indeterminati contenuti in leggi e ordinanze, nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM (definiti finora anche come direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc.) sono pubblicati nella serie «Pratica ambientale».

### **Nota editoriale**

#### **Editore**

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

#### **Autori**

Damian Dominguez, UFAM

Vinitha Diggelmann, Hunziker Betatech AG

Stefan Binggeli, Infraconcept (cap. 2.1 e 2.2)

#### **Accompagnamento UFAM**

Hélène Bleny, UFAM

Patrick Fischer, UFAM

Sébastien Lehmann, UFAM

Michael Schärer, UFAM

Simona Weber, UFAM

#### **Indicazione bibliografica**

Dominguez D., Diggelmann V., Binggeli S. 2016: Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione. Finanziamento di misure. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1618: 34 p.

#### **Grafica e impaginazione**

Valérie Fries, 3063 Ittigen

#### **Foto di copertina**

IDA-Interlaken, Foto Jan Suter / AWA Berna

#### **Link per scaricare il PDF**

[www.bafu.admin.ch/uv-1618-i](http://www.bafu.admin.ch/uv-1618-i)

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

# > Indice

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Abstracts</b>  | <b>5</b>  | <b>Allegato</b>   | <b>31</b> |
| <b>Prefazione</b>   | <b>7</b>  | A1 Modello per il rilevamento da parte del Comune degli abitanti allacciati presso gli IDA o i Comuni | 31        |
| <b>Introduzione</b>   | <b>8</b>  |   |           |
| <hr/>   |           | <b>Indici</b>   | <b>33</b> |
| <b>1 Basi giuridiche</b>  | <b>9</b>  |   |           |
| <hr/>   |           |   |           |
| <b>2 Riscossione della tassa</b>  | <b>10</b> |   |           |
| 2.1 Oggetto della tassa e persone assoggettate                                    | 10        |   |           |
| 2.2 Importo della tassa   | 10        |   |           |
| 2.2.1 Numero di abitanti allacciati   | 10        |   |           |
| 2.2.2 Abitanti non allacciati   | 11        |   |           |
| 2.2.3 Abitanti allacciati residenti all'estero                                    | 11        |   |           |
| 2.2.4 Metodi di rilevamento dettagliato del numero di abitanti allacciati         | 11        |   |           |
| 2.3 Notifica degli abitanti allacciati e fatturazione                             | 15        |   |           |
| 2.3.1 Processo  | 15        |   |           |
| 2.3.2 Fatturazione  | 16        |   |           |
| 2.4 Rifatturazione della tassa sulle acque di scarico                             | 16        |   |           |
| 2.5 Esenzione dalla tassa   | 16        |   |           |
| <hr/>   |           |   |           |
| <b>3 Indennità per misure</b>   | <b>18</b> |   |           |
| 3.1 Requisiti di sussidiabilità   | 18        |   |           |
| 3.1.1 Misure sussidiabili   | 18        |   |           |
| 3.1.2 Disposizioni temporali per l'attuazione della misura                        | 20        |   |           |
| 3.1.3 Condizioni generali secondo l'articolo 63 LPAC                              | 20        |   |           |
| 3.2 Costi sussidiabili  | 21        |   |           |
| 3.2.1 Principi per la determinazione dei costi computabili                        | 22        |   |           |
| 3.2.2 Computabilità di spese generali   | 22        |   |           |
| 3.2.3 Computabilità di elementi di costo di misure presso impianti di depurazione | 24        |   |           |
| 3.2.4 Computabilità di elementi di costo in caso di costruzione di canalizzazioni | 24        |   |           |
| 3.3 Procedura per la concessione di indennità                                     | 26        |   |           |
| 3.3.1 Panoramica  | 26        |   |           |
| 3.3.2 Consultazione e disposizione (A)  | 29        |   |           |
| 3.3.3 Domanda di indennità alla Confederazione (B)                                | 29        |   |           |
| 3.3.4 Elaborazione e versamento (C)   | 29        |   |           |



---

## > Abstracts

This enforcement aid specifies the requirements of the water protection legislation in relation to the financing of measures for removing micropollutants in wastewater treatment plants. The levy of a nationwide fee and the responsibilities of the involved stakeholders are explained. In addition, the enforcement aid clarifies which measures are eligible for financing and illustrates the procedure for its granting.

**Keywords:**  
financing,  
micropollutants,  
wastewater treatment plants

Die vorliegende Vollzugshilfe konkretisiert die Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung bezüglich der Finanzierung von Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen (Mikroverunreinigungen) bei Abwasserreinigungsanlagen. Sie erläutert, wie die gesamtschweizerische Abgabe erhoben wird, und erklärt die dazugehörige Aufgabenteilung. Zudem präzisiert sie, welche Massnahmen beitragsberechtigt sind, und zeigt das Verfahren bei der Gewährung von Abgeltungen auf.

**Stichwörter:**  
Finanzierung,  
Mikroverunreinigungen,  
Abwasserreinigungsanlage

La présente aide à l'exécution concrétise les exigences de la législation sur la protection des eaux en matière de financement des mesures visant à éliminer les composés traces organiques (micropolluants) dans les stations d'épuration des eaux usées. Elle explique les modalités de perception de la taxe à l'échelle suisse et indique la répartition des tâches qu'elle implique. Elle précise en outre quelles mesures donnent droit à des indemnités et sous quelles conditions, et décrit la procédure d'octroi des indemnités.

**Mots-clés:**  
financement,  
micropolluants,  
station d'épuration

Il presente aiuto all'esecuzione concretizza i requisiti definiti nella legislazione sulla protezione delle acque in relazione al finanziamento di misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce (microinquinanti) presso gli impianti di depurazione delle acque. Spiega come viene riscossa la tassa su scala nazionale e ne illustra la corrispondente ripartizione dei compiti. Inoltre, precisa le misure sussidiabili e illustra la procedura prevista per la concessione di indennità.

**Parole chiave:**  
finanziamento,  
microinquinanti,  
impianto di depurazione





---

## > Prefazione

Una buona qualità dell'acqua ha un valore pressoché inestimabile. Gli impianti di depurazione delle acque (IDA) contribuiscono in modo notevole a conservarla. Tuttavia, nonostante il grado di perfezionamento tecnologico degli IDA, residui di prodotti chimici quali sostanze attive contenute in farmaci, biocidi o prodotti di protezione dalla corrosione, continuano a riversarsi nelle acque tramite le acque di scarico. Tali sostanze organiche in tracce non vengono eliminate dagli IDA a tecnologia tradizionale. Nelle acque delle regioni della Svizzera densamente popolate e sfruttate in modo intensivo, come ad esempio l'Altipiano, le concentrazioni delle sostanze organiche in tracce (microinquinanti) sono piuttosto elevate.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici e le risorse di acqua potabile, entro il 2040 è previsto di potenziare in modo mirato un certo numero di IDA selezionati dotandoli di fasi di depurazione supplementari per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Questa misura consentirà di eliminare un ampio spettro di sostanze organiche in tracce dalle acque di scarico comunali nelle regioni con acque particolarmente inquinate. Il potenziamento interesserà gli IDA di dimensioni maggiori, gli IDA di grandi dimensioni nel bacino imbrifero di laghi e gli IDA che riversano una quantità elevata di acque di scarico nei corsi d'acqua. La Confederazione finanzia il 75 per cento degli investimenti iniziali per queste misure tramite una tassa sulle acque di scarico su scala nazionale che sarà riscossa fino al 2040.

Il presente aiuto all'esecuzione concretizza la procedura di riscossione della tassa e di finanziamento delle misure, sostiene l'UFAM e le autorità cantonali in materia di esecuzione e contribuisce a un'attuazione possibilmente pragmatica del finanziamento di misure volte a eliminare sostanze in tracce presso gli IDA.

Franziska Schwarz  
Vicedirettrice  
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

## > Introduzione

Il potenziamento di IDA selezionati mira a ridurre l'immissione nelle acque di sostanze organiche in tracce (microinquinanti). Al fine di proteggere la fauna e la flora acquatiche nonché le risorse di acqua potabile, detto potenziamento prevede l'introduzione mirata di processi per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA di dimensioni maggiori, di grandi dimensioni nel bacino imbrifero di laghi o situati su corsi d'acqua inquinati. Il Parlamento ha approvato questa procedura e il 21 marzo 2014, con la modifica della Legge sulla protezione delle acque (LPac, RS 814.20), ha autorizzato un finanziamento su scala nazionale delle misure menzionate. Le relative disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Per finanziare le misure tutti gli IDA sono soggetti a una tassa pari al massimo a nove franchi per ogni abitante allacciato ( $A_{all}$ ). Siccome il potenziamento implicherà costi di gestione più elevati, gli IDA potenziati saranno esentati dalla tassa. La tassa sarà riscossa finché sarà necessario finanziare le misure, tuttavia al massimo fino al 2040.

Il presente aiuto all'esecuzione espone in modo chiaro le disposizioni legali e le procedure rilevanti per il finanziamento, e concretizza i concetti giuridici. Ciò mira ad agevolare l'esecuzione. L'aiuto all'esecuzione illustra come viene riscossa la tassa su scala nazionale e spiega la ripartizione dei compiti in questo contesto, inoltre precisa le misure sussidiabili e mostra la procedura prevista per la concessione di indennità.

**Misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce negli IDA**

**Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione**

# 1 > Basi giuridiche

La Confederazione riscuote presso tutti i detentori di IDA centrali una tassa per finanziare le misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce, comprese le spese di esecuzione della Confederazione (art. 60b cpv. 1 LPAc). Sono considerati centrali gli IDA per i quali i Cantoni devono provvedere conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPAc. La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati all'IDA ( $A_{all}$ ) e ammonta a nove franchi all'anno per ogni  $A_{all}$  (art. 60b cpv. 1 LPAc e art. 51a dell'ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc, RS 814.201).

**Riscossione della tassa da parte della Confederazione**

Per il calcolo della tassa è determinante il numero di abitanti allacciati e stabilmente domiciliati al 1° gennaio dell'anno civile corrispondente (art. 60b cpv. 2 LPAc e art. 51a OPAc). I Cantoni devono trasmettere all'UFAM entro il 31 marzo di ogni anno il numero di abitanti allacciati agli IDA centrali sul proprio territorio (art. 51b cpv. 1 lett. a OPAc). In virtù della notifica, l'UFAM fattura ai detentori di IDA centrali la tassa dovuta per l'anno civile in corso entro il 1° giugno (art. 51c cpv. 1 OPAc).

**Calcolo della tassa**

I detentori di IDA centrali sono esentati dalla tassa se hanno adottato misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce secondo l'articolo 61a LPAc e se hanno presentato al Cantone il conteggio finale degli investimenti effettuati (art. 60b cpv. 2 LPAc).

**Esenzione dalla tassa**

La Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA centrali, nella misura in cui sono necessarie per adempiere le prescrizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque secondo l'allegato 3.1 cifra 2, numero 8 OPAc. Sono accordate indennità anche per canalizzazioni costruite in sostituzione di impianti e installazioni (art. 61a cpv. 1 lett. a LPAc).

**Indennità per le misure**

Le indennità sono accordate soltanto per gli impianti, le installazioni, e le canalizzazioni la cui costruzione o il cui acquisto è iniziato tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2035. Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili (art. 61a cpv. 2 e 3 LPAc).

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive cantonali nonché ai detentori di IDA centrali, essa concretizza i concetti giuridici non determinati della LPAc e dell'OPAc nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive e i detentori di IDA che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

**Valenza dell'aiuto all'esecuzione**

## 2 > Riscossione della tassa

### 2.1 Oggetto della tassa e persone assoggettate

La tassa ha come oggetto gli IDA centrali, vale a dire sia gli impianti che depurano le acque di scarico residue di zone edificabili sia quelli che depurano le acque di scarico di gruppi di edifici al di fuori delle zone edificabili. Il tipo di proprietà non è un elemento rilevante per gli IDA centrali, poiché sono toccati sia IDA pubblici che privati.

Oggetto della tassa

Alla tassa non sono soggetti gli abitanti allacciati, bensì i detentori degli IDA centrali. Il numero di abitanti allacciati serve per determinare l'importo della tassa. Sugli abitanti allacciati e sugli altri utenti vengono ribaltati i costi a carico dei detentori degli IDA centrali.

Persone assoggettate

Questa distinzione è rilevante anche in relazione agli abitanti residenti in Paesi limitrofi allacciati a un IDA svizzero. Non sono gli  $A_{all}$  all'estero ad essere assoggettati alla tassa, bensì i detentori degli IDA. Chi abita all'estero è dunque considerato nel calcolo della tassa svizzera sulle acque di scarico. Diversamente, gli abitanti domiciliati in Svizzera allacciati ad un IDA situato all'estero non sono assoggettati alla tassa.

In linea di principio tutti i detentori di IDA centrali sono soggetti alla tassa. Tuttavia, al fine di prevenire un onere amministrativo sproporzionatamente elevato, l'UFAM fattura la tassa soltanto agli IDA il cui dimensionamento è superiore a 200  $AE_{DIM}$ . I Cantoni non devono notificare gli  $A_{all}$  agli IDA di piccole dimensioni.

Limite minimo

Gli impianti industriali sono oggetto della tassa soltanto se depurano acque di scarico provenienti dalle economie domestiche di oltre 200  $A_{all}$  (impianti misti).

### 2.2 Importo della tassa

La tassa è stabilita in funzione del numero di  $A_{all}$ .

#### 2.2.1 Numero di abitanti allacciati

Per il calcolo del numero di  $A_{all}$  sono determinanti gli abitanti allacciati agli IDA e stabilmente domiciliati nel bacino imbrifero degli IDA. Il numero di abitanti allacciati risulta dal calcolo della differenza tra la popolazione residente in permanenza e gli abitanti non allacciati. In questo contesto è determinante la definizione armonizzata a livello nazionale della popolazione residente in permanenza, pertanto il rilevamento degli  $A_{all}$  può essere effettuato in base ai dati dei servizi di controllo degli abitanti.

Abitanti determinanti

Gli abitanti che rientrano nella popolazione residente in permanenza sono definiti nella statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) (art. 2 lett. d dell'Ordinanza sul censimento, RS 431.112.1):

- > tutte le persone di nazionalità svizzera il cui domicilio principale è in Svizzera;
- > tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi (permesso B o C, oppure permesso del DFAE);
- > tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso per dimoranti temporanei (permesso L) per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi;
- > tutti i richiedenti l'asilo (permesso F o N) con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi.

La ripartizione in base al domicilio principale o secondario nonché alla popolazione residente in permanenza o non in permanenza è effettuata tramite i servizi di controllo degli abitanti, pertanto non deve essere ripetuta nel quadro del rilevamento degli  $A_{all}$ . I dati sulla popolazione residente in permanenza sono disponibili presso gli uffici comunali corrispondenti<sup>1</sup>.

### 2.2.2 Abitanti non allacciati

Il numero degli abitanti non allacciati comprende la popolazione residente in permanenza non allacciata a un IDA centrale.

Per abitanti non allacciati si intendono:

- > gli abitanti esentati da un allacciamento (agricoltura);
- > gli abitanti non allacciabili (esigibilità) conformemente all'articolo 13 LPAC che eliminano le acque di scarico secondo lo stato attuale della tecnica;
- > gli abitanti non ancora allacciati.

### 2.2.3 Abitanti allacciati residenti all'estero

Nel quadro del rilevamento degli  $A_{all}$ , ai Cantoni con IDA a cui sono allacciati anche abitanti residenti all'estero si raccomanda di ricorrere ai dati delle autorità estere competenti. In questo contesto sono possibili scostamenti dalla definizione di popolazione residente in permanenza conformemente al capitolo 2.2.1, poiché i dati delle autorità estere si basano sulle proprie statistiche della popolazione.

### 2.2.4 Metodi di rilevamento dettagliato del numero di abitanti allacciati

Gli  $A_{all}$  di molti IDA centrali sono rilevati regolarmente già oggi. Nel quadro dell'attuazione della Legge sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI, RS 510.62) si prevede di rilevare periodicamente gli  $A_{all}$  su scala nazionale (ca. ogni cinque anni). Di norma a tal fine occorre coinvolgere sia i detentori di impianti sia i Comuni allacciati.

Statistica della popolazione e delle economie domestiche

Estratto periodico

<sup>1</sup> Questi dati sono trasmessi all'Ufficio federale di statistica (UST) nel quadro delle statistiche sulla popolazione. Per motivi di protezione dei dati, tuttavia, l'UST non riferisce a terzi alcuna informazione precisa relativa a proprietà.

L'aumento della popolazione residente in permanenza in Svizzera impone di aggiornare i dati annualmente. La popolazione residente aumenta in media dell'uno per cento l'anno, tuttavia singole regioni presentano tassi di crescita fino a tre volte maggiori. Dato che, di norma, la ripartizione della popolazione residente in permanenza varia soltanto in misura minima di anno in anno, non è necessario procedere ogni anno con un rilevamento dispendioso (cfr. sotto).

Aggiornamento annuale

Per il rilevamento si raccomandano due varianti basate sui dati dei registri degli abitanti (RdA).

Variante 1: rilevamento dettagliato del numero di abitanti allacciati

Variante 1

Il rilevamento dettagliato comprende un rilevamento periodico dei dati (più dispendioso) e un loro aggiornamento annuo.

Di norma **il rilevamento periodico dei dati** avviene ogni cinque anni (al massimo ogni dieci anni) ed è coordinato con altri rilevamenti di dati (p. es. rilevamenti nel quadro della LGI o dell'aggiornamento del piano generale di smaltimento delle acque [PGS]).

Il numero degli abitanti da notificare risulta dalla formula seguente:

---

Totale popolazione residente in permanenza al 1. gennaio

- Abitanti non allacciati
  - Abitanti allacciati a IDA <200 AE<sub>DM</sub>
- 
- = Totale abitanti allacciati
- 

La popolazione residente in permanenza è calcolata in base ai dati dei RdA, categoria «Popolazione residente in permanenza». Per l'accertamento degli abitanti non allacciati occorre:

1. determinare le proprietà situate al di fuori della zona edificabile;
2. contrassegnarle in modo chiaro con numeri di identificazione federale degli edifici (EGID);
3. calcolare il numero di abitanti non allacciati con l'ausilio dei RdA dei comuni.

Al fine di semplificare la procedura, si presuppone che all'interno della zona edificabile tutti gli abitanti siano allacciati a un IDA. Se un Comune depura le proprie acque di scarico presso diversi IDA, gli A<sub>all</sub> vanno ripartiti ad esempio in base alla superficie urbana e alla densità della popolazione, oppure ai bacini imbriferi degli IDA registrati nel PGS.

Il PGS è un'alternativa alla procedura descritta sopra. Possono essere utilizzati i dati sugli abitanti non allacciati registrati nel PGS che risalgono a meno di dieci anni prima. Il calcolo degli abitanti non allacciati si basa sui moduli del PGS «Piano di smaltimento delle acque» e «Smaltimento delle acque di scarico nelle regioni rurali».

PGS

Nell'allegato è riportato un modello per il rilevamento degli  $A_{all}$  presso gli IDA o i Comuni secondo il principio di cui sopra. Il rilevamento degli  $A_{all}$  non va confuso con la notifica degli  $A_{all}$  alla Confederazione (cfr. cap. 2.3). I dati relativi ad abitanti non allacciabili o alla chiave di ripartizione in caso di smaltimento delle acque presso diversi IDA, per esempio, non devono essere notificati alla Confederazione.


Modello di rilevamento

#### Esempio:

La zona urbana del Comune A smaltisce le proprie acque in due IDA centrali diversi (cfr. fig. 1). Al di fuori delle zone edificabili si trovano svariati edifici singoli, che conformemente al piano di smaltimento delle acque non sono allacciati a nessun impianto centrale, e due IDA centrali di dimensioni minori (<200  $AE_{DIM}$ ). In questo contesto si rilevano 12 abitanti non allacciati. Il conteggio degli  $A_{all}$  relativo agli IDA 3 e 4 comprende complessivamente 80 abitanti. L'IDA 2 copre inoltre l'intero territorio del Comune B.

Esempio per la variante 1

Fig. 1 > Situazione dei Comuni A e B



Nell'esempio la ripartizione degli  $A_{all}$  tra gli IDA 1 e 2 avviene in modo approssimativo in base alla densità della popolazione e alle superfici urbane.

In questo caso risultano 8619 abitanti allacciati all'IDA 1 e 7093 all'IDA 2 (cfr. tab. 1).

**Tab. 1 > Calcolo del numero di A<sub>all</sub> per IDA**

|   |               |
|---|---------------|
| Totale popolazione residente in permanenza Comune A al 1.1.2016   | 13352 A       |
| – Abitanti non allacciati   | 12 A          |
| – Abitanti allacciati agli IDA 3 e 4                              | 80 A          |
| = Totale A <sub>all</sub> Comune A                                | 13260 A       |
| x Chiave di ripartizione IDA 1: IDA 2 (stimata)                   | 65 %: 35 %    |
| <b>= Abitanti del Comune A allacciati all'IDA 1</b>               | <b>8619 A</b> |
| Abitanti del Comune A allacciati all'IDA 2                        | 4641 A        |
| + Totale popolazione residente in permanenza Comune B al 1.1.2016 | 2452 A        |
| <b>= Abitanti allacciati all'IDA 2</b>                            | <b>7093 A</b> |

L'aggiornamento annuale può essere effettuato in base alla popolazione residente in permanenza (cfr. tab. 2). Gli abitanti non allacciati e la ripartizione degli A<sub>all</sub> tra i diversi IDA non vanno notificati ogni anno. L'aggiornamento può essere effettuato, indipendentemente dai Comuni, dai detentori degli impianti o dal Cantone.

**Tab. 2 > Aggiornamento annuale del numero di A<sub>all</sub> per IDA**

|   |               |
|---|---------------|
| Totale popolazione residente in permanenza Comune A al 1.1.2017 | 13619 A       |
| – Abitanti non allacciati                                       | 12 A          |
| – Abitanti allacciati agli IDA 3 e 4                            | 80 A          |
| = Totale abitanti allacciati Comune A                           | 13527 A       |
| x Chiave di ripartizione IDA 1: IDA 2                           | 65 %: 35 %    |
| <b>= Abitanti allacciati all'IDA 1 al 1.1.2017</b>              | <b>8792 A</b> |

#### Variante 2: notifica della popolazione complessiva residente in permanenza

Variante 2

In alternativa al rilevamento dettagliato degli A<sub>all</sub>, per questioni di carattere economico-amministrativo si può notificare la popolazione complessiva di un Comune residente in permanenza. Questa procedura va applicata soltanto d'intesa con i Comuni coinvolti poiché, come illustrato dall'esempio di cui sopra, causa una leggera sopravvalutazione del numero degli A<sub>all</sub> (in Svizzera il grado di allacciamento è pari in media al 97 %). In caso di applicazione, l'obbligo di diligenza non è violato.

Anche in questo caso, se un Comune smaltisce le proprie acque di scarico presso diversi IDA occorre procedere con una ripartizione degli A<sub>all</sub>.

I dati relativi agli abitanti non allacciati devono tuttavia essere raccolti al più tardi nel quadro del rilevamento LGI. Quando i dati sono disponibili, si raccomanda di applicare la variante 1 per il rilevamento degli abitanti allacciati.



## 2.3 Notifica degli abitanti allacciati e fatturazione

### 2.3.1 Processo

I Cantoni notificano all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno civile in corso il numero degli  $A_{all}$  per ogni IDA centrale presente sul loro territorio (cfr. fig. 2). Per la notifica dei dati fa stato il 1° gennaio dell'anno civile corrispondente. In mancanza di dati aggiornati, i Cantoni possono utilizzare i dati dell'anno precedente.

Termine di dichiarazione


I detentori di IDA centrali sono tenuti ad annunciare al Cantone il grado di allacciamento e il numero di abitanti allacciati (art. 14 cpv. 2 lett. b OPAC). Se i servizi cantonali, nonostante diffida, non ricevono alcun dato da parte degli IDA o dei Comuni, possono stimare il numero degli  $A_{all}$ . In questo contesto si possono, ad esempio, applicare i metodi illustrati nel capitolo 2.2.4.

Obbligo di dichiarazione ai cantoni

La notifica avviene in forma elettronica. Entro il 30 novembre, l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni sul suo sito Internet un modello contenente i dati più recenti sugli IDA presenti nel territorio dei singoli Cantoni, compresi gli indirizzi e il numero degli  $A_{all}$  notificati l'anno precedente. Il modello comprende anche le informazioni di contatto dell'UFAM (indirizzo e-mail) per la trasmissione dei dati. I Cantoni verificano i dati riportati nel modello e trasmettono eventuali modifiche all'UFAM.

Notifica elettronica all'UFAM

Fig. 2 > Processo di notifica del numero di abitanti allacciati



\* Il rilevamento può essere effettuato dall'IDA o dai Comuni allacciati.

\* Il rilevamento può essere effettuato dall'IDA o dai Comuni allacciati

### 2.3.2 Fatturazione

Entro il 1° giugno, l'UFAM fattura la tassa agli IDA assoggettati per l'anno civile in corso. L'importo va versato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora pari al cinque per cento.

Termine di fatturazione

Su richiesta l'UFAM può fatturare la tassa al Cantone, a condizione che quest'ultimo dimostri di riscuotere la tassa secondo le stesse modalità applicate dall'UFAM. La domanda va presentata entro il 31 marzo una sola volta mediante notifica del numero di A<sub>all</sub>. La tassa sulle acque di scarico è fatturata al Cantone entro il 1° giugno e la fatturazione è sottoposta al Cantone fino a revoca anche negli anni successivi. Se il Cantone auspica nuovamente una fatturazione direttamente all'IDA, può presentare domanda in tal senso entro il 31 marzo di ogni anno civile.

Termine ai Cantoni

Se un IDA non condivide l'importo della fattura, può pretendere dall'UFAM una decisione relativa all'emolumento. Contro detta decisione può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF, RS 173.32). Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dal momento in cui la decisione relativa all'emolumento cresce in giudicato.

Contestazioni

### 2.4 Rifatturazione della tassa sulle acque di scarico

Gli IDA computano la tassa sulle acque di scarico a coloro che le producono. Questo vale anche per chi risiede all'estero ma è allacciato a un IDA svizzero. In questo contesto la Confederazione raccomanda di applicare i modelli di tasse in vigore per gli IDA, come spiegato nella «Raccomandazione sull'applicazione della tassa sulle acque di scarico» delle associazioni professionali VSA e OKI [1]. Detta pubblicazione propone una rifatturazione della tassa ai Comuni e agli emettitori diretti da parte degli impianti di depurazione secondo la chiave di ripartizione dei costi di gestione degli IDA. Da parte loro, i Comuni devono rifatturare le spese supplementari mediante il modello tariffario esistente. In caso di aumento della tassa si raccomanda un aumento ricorrente ogni anno della tassa di base o della tassa di consumo.

Raccomandazione sull'applicazione della tassa sulle acque di scarico

### 2.5 Esenzione dalla tassa

Gli IDA che hanno adottato le misure necessarie volte a eliminare le sostanze organiche in tracce sono esentati dalla tassa. Una misura è considerata necessaria se è indispensabile per rispettare le prescrizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque conformemente all'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 OPAC. Non è dunque prevista un'esenzione dalla tassa per gli impianti non interessati dalle prescrizioni menzionate che, tuttavia, attuano su base volontaria misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce.

Condizioni per un'esenzione di tassa

---

I requisiti per un'esenzione dalla tassa a partire dall'anno successivo sono l'inoltro del conteggio finale:

- > al Cantone per verifica entro il 30 settembre;
- > all'UFAM, entro il 31 ottobre, pervenuto unitamente alla richiesta di versamento delle indennità.

L'esenzione dalla tassa mira a prevenire un aumento dei costi di gestione, di mantenimento del valore e del capitale nei confronti degli IDA che non attuano alcun potenziamento (cfr. FF 2013 4778). Per esempio, dalla costruzione di una canalizzazione in un corso d'acqua con notevole diluizione delle acque di scarico non derivano costi di gestione supplementari per gli abitanti allacciati; pertanto non è concessa alcuna esenzione dalla tassa. Questo vale anche se un IDA che deve adottare determinate misure viene soppresso e allacciato a un IDA non tenuto ad adottare misure. In questo caso gli abitanti allacciati all'IDA soppresso non sono esentati dalla tassa, poiché quest'ultima continua a essere riscossa presso gli IDA a cui sono stati allacciati (l'importo dell'aliquota è stabilito in base al numero di tutti gli  $A_{all}$ , compresi quelli nuovi) e poiché non si generano costi supplementari per nuovi processi di eliminazione dei microinquinanti.

**Esenzione di tassa per  
le canalizzazioni**

## 3 > Indennità per misure

Il capitolo 3.1 spiega quali impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce sono sussidiabili, inoltre fornisce indicazioni per la valutazione dei requisiti generali previsti per la concessione di indennità. Il capitolo 3.2 mostra come sono rilevati i costi computabili, mentre il capitolo 3.3 illustra le procedure previste per la concessione di indennità.

### 3.1 Requisiti di sussidiabilità

Impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce sono sussidiabili se sono indispensabili per soddisfare i requisiti previsti per l'immissione secondo l'OPAc. Sono sussidiabili anche le canalizzazioni che vengono costruite al posto di tali impianti e installazioni. Le misure devono inoltre rispondere a una pianificazione efficace, garantire una protezione adeguata delle acque, essere conformi allo stato della tecnica, economiche e attuate nel quadro di una finestra temporale ben definita. I requisiti menzionati devono essere soddisfatti in modo cumulativo.

#### 3.1.1 Misure sussidiabili

Sono sussidiabili le misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce che sono necessarie per rispettare le prescrizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque. Le misure sussidiabili sono elencate nella tabella 3 e si basano sui requisiti previsti per l'immissione di sostanze organiche in tracce, riportati nell'allegato 3.1, cifra 2, numero 8 OPAc. Conformemente alla disposizione menzionata, non sono sussidiabili gli impianti che, pur non dovendo adottare alcuna misura volta a eliminare sostanze organiche in tracce, optano comunque per un potenziamento su base volontaria.

**Diritto all'indennità e misure volontarie**

Conformemente alla tabella 3, per il raggiungimento dei valori soglia del numero di  $A_{all}$  è determinante il momento della domanda di indennità alla Confederazione.

Nei casi limite in cui il raggiungimento dei valori soglia è atteso a breve (p. es. a causa di una fusione in corso tra diversi IDA), può essere assegnata un'indennità a condizione che il valore limite sia raggiunto entro un termine prestabilito. Nei singoli casi limite l'UFAM decide se e a quali condizioni occorre accordare un'indennità. Se il valore limite legale non è raggiunto entro il termine prestabilito nella decisione, l'assegnazione dell'indennità decade. Per il progetto in questione non si può accordare una nuova indennità, poiché secondo l'articolo 26 capoverso 1 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1) il richiedente può procedere con l'attuazione delle misure soltanto se l'indennità gli è già stata assegnata. In tutti i casi il versamento dell'indennità ha luogo soltanto se il limite legale è raggiunto.

**Casi limite**

**Tab. 3 > Impianti e installazioni sussidiabili secondo l'articolo 61a capoverso 1 LPAc in combinazione con l'allegato 3.1, cifra 2, numero 8 OPAC**

| Oggetto   | Spiegazioni   |
|---|---|
| Impianti con $A_{all} > 80\,000$  |   |
| Impianti con $A_{all} > 24\,000$ (nel bacino imbrifero di laghi)  | I Cantoni possono rinunciare a un potenziamento degli IDA in casi eccezionali motivati, se i benefici per gli ecosistemi e per l'approvvigionamento di acqua potabile sono trascurabili. Questo vale in particolare per i laghi alpini caratterizzati da una densità della popolazione minima nel proprio bacino imbrifero.   |
| Impianti con $A_{all} > 8000$ che riversano in un corso d'acqua una quota pari a oltre il dieci per cento di acque di scarico inquinate da sostanze organiche in tracce | Il Cantone designa gli IDA che devono adottare delle misure nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero. Detta pianificazione e la relativa motivazione sono determinanti. Sono sussidiabili soltanto gli IDA designati nella pianificazione.<br>La verifica che mira a determinare se per motivi ecologici o economici occorre costruire una canalizzazione anziché un impianto di eliminazione di sostanze organiche in tracce può essere svolta nel quadro della pianificazione cantonale. Detta verifica è raccomandata soprattutto nell'ambito di pianificazioni nel bacino imbrifero.<br>In caso di bacini imbriferi di corsi d'acqua situati in più di un Cantone, la pianificazione deve essere coordinata tra tutti i Cantoni interessati. La quota di acque di scarico nel corso d'acqua si riferisce alla portata Q347 e comprende qualsiasi immissione da un IDA a seguito di miscelazione completa. La quantità di acque di scarico nel corso d'acqua è rilevata come la quantità media di acque di scarico che defluisce dagli IDA in caso di tempo secco. I relativi calcoli sono eseguiti conformemente alla pubblicazione «Empfehlung zur Definition und Standardisierung von Kennzahlen für die Abwasserentsorgung» (VSA e FES 2006) [2]. |
| Altri impianti con $A_{all} > 8000$ , qualora sia necessaria una depurazione a causa di circostanze idrogeologiche particolari  | Gli IDA situati in regioni con acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei sono sussidiabili a condizione che le acque di scarico depurate si infiltrino in modo rapido e diretto nel sottosuolo dopo essere defluite dagli IDA e che ciò causi un inquinamento di risorse di acqua potabile sotterranee o di acque superficiali (a seguito di un affioramento).<br>In questo contesto sono determinanti la valutazione e la motivazione della necessità del potenziamento da parte del Cantone.  |
| Canalizzazioni che vengono costruite al posto di impianti o installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce   | La costruzione di canalizzazioni al posto del potenziamento degli IDA deve essere disposta dal Cantone o approvata nel quadro di chiarimenti prima della fase di costruzione (p. es. progetto preliminare).<br>Le indennità per canalizzazioni in caso di allacciamento a un IDA nelle vicinanze (stazione di destinazione) sono concesse anche se la stazione di destinazione non deve adottare alcuna misura conformemente all'allegato 3.1, cifra 2, numero 8 OPAC.  |

### 3.1.2 Disposizioni temporali per l'attuazione della misura

Le indennità per impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce, oppure per le canalizzazioni, sono accordate se la relativa costruzione è iniziata tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2035 (art. 61a LPAc). La misura deve essere attuata entro cinque anni dall'assegnazione dell'indennità, altrimenti tale assegnazione decade (art. 52a OPAc).

Inizio dei lavori ed annullamento dell'assegnazione

L'attuazione di misure presso gli IDA designati dal Cantone deve avvenire in modo scaglionato in base alle priorità. A tal fine il Cantone stabilisce un termine per l'attuazione di una misura, per esempio nel quadro della pianificazione cantonale (l'IDA può attuare le misure anche prima di tale termine). Per definire tale termine i Cantoni non tengono conto soltanto dei cicli di risanamento e di rinnovamento, bensì anche della dimensione degli IDA, dell'entità della quota di acque di scarico e della lunghezza del tratto di corso d'acqua influenzato dall'immissione di acque di scarico.

Ordine di priorità

### 3.1.3 Condizioni generali secondo l'articolo 63 LPAc

Conformemente all'articolo 63 LPAc, le indennità possono essere concesse soltanto se la misura prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica. Dette condizioni generali sono illustrate nella tabella 4.

**Tab. 4 > Condizioni generali conformemente all'articolo 63 LPAc**

| Condizioni generali             | Spiegazioni  |
|---------------------------------|--|
| Pianificazione appropriata      | <p>Una pianificazione appropriata implica un approccio sistematico, orientato alle acque e ai rispettivi bacini imbriferi, che consenta di verificare e ponderare le diverse soluzioni e finalità. Le finalità comprendono in particolare aspetti di protezione delle acque (p. es. prevenzione dell'immissione di sostanze in riserve di acqua potabile), ma anche aspetti relativi all'economia politica e aziendale.</p> <p>Una pianificazione efficace implica anche la verifica di misure alla fonte in caso di immissioni industriali e artigianali di notevole entità, in particolare se dette immissioni si ripercuotono negativamente sull'esercizio degli IDA centrali da potenziare.</p>  |
| Protezione adeguata delle acque | <p>Una protezione adeguata delle acque implica un miglioramento dello stato delle acque mediante l'adozione di misure. Le misure che provocano un peggioramento della situazione non sono conformi a una adeguata protezione delle acque. Un peggioramento è dato ad esempio dalla presenza eccessiva di prodotti di degradazione problematici (p. es. presenza notevole di bromati o di nitrosammine) oppure dall'immissione supplementare di sostanze solide (p. es. di carbone attivo in polvere).</p> <p>Una protezione adeguata delle acque presuppone un'analisi approfondita delle condizioni quadro. In questo contesto occorre per esempio verificare se la procedura selezionata è idonea per la situazione specifica (composizione delle acque di scarico, quota di acqua estranea ecc.). Inoltre, la misura deve essere coordinata con altri settori coinvolti nell'ambito della gestione delle acque (p. es. approvvigionamento di acqua potabile).</p> |
| Stato della tecnica             | <p>Le misure previste devono essere conformi allo stato della tecnica in relazione sia alla procedura selezionata sia alle componenti e alle installazioni impiegate.</p> <p>L'efficacia raggiungibile in materia di depurazione deve essere documentabile tramite esperimenti ad alta tecnologia nonché garantita dal produttore o dal fornitore.</p>   |
| Economicità                     | <p>Il criterio dell'economicità pone in primo piano la scelta delle misure più economiche che consentano di raggiungere l'obiettivo prefissato, come pure la garanzia dell'attuazione più economica di dette misure.</p> <p>La prima condizione è considerata soddisfatta se la misura è stata ritenuta economica nel quadro della pianificazione cantonale, oppure se è stata valutata come economica dal Cantone nel quadro dei chiarimenti precedenti alla fase di costruzione (p. es. progetto preliminare).</p> <p>L'attuazione più economica delle misure è data per certa se in fase di realizzazione vengono rispettate le prescrizioni concernenti gli acquisti pubblici (RS 172.056.1 e RS 172.056.11).</p>  |

## 3.2

**Costi sussidiabili**

Sono concesse indennità equivalenti al 75 per cento dei costi di investimento effettivamente riscontrati, computabili e documentabili in relazione alle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce. Ciascuna domanda è esaminata singolarmente. Per la determinazione dei costi computabili si distinguono spese generali ed elementi di costo per la costruzione di impianti di depurazione o canalizzazioni.

### 3.2.1 Principi per la determinazione dei costi computabili

Per il rilevamento dei costi computabili si applicano i principi elencati di seguito:

1. sono computabili soltanto i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile (art. 58 OPAC). Le spese che esulano da detti requisiti non sono dunque indennizzate;
2. non sono computabili i costi per impianti e installazioni che sono stati costruiti per uno scopo diverso dall'adempimento dei requisiti secondo l'allegato 3.1, cifra 2, numero 8 OPAC (efficienza depurativa dell'80 %) oppure che esulano da detti requisiti;
3. i costi previsti per la sostituzione di impianti e installazioni (risanamenti compresi) non sono computabili;
4. le modifiche di componenti di impianti già esistenti, derivanti da misure che mirano a eliminare sostanze organiche in tracce ma che non sono direttamente necessarie per la loro eliminazione, non sono sussidiabili. Ciò include ad esempio modifiche nel trattamento dei fanghi causate da un possibile aumento della produzione di fanghi;
5. in caso di utilizzazione multipla di nuovi impianti e di ampliamenti di impianti, i costi computabili vanno rilevati nei singoli casi. In linea di principio, in caso di utilizzazione multipla i costi complessivi degli impianti e delle installazioni non sono computabili (p. es. un filtro a sabbia che deve essere installato per una maggiore ritenzione delle sostanze totali non disciolte). I costi computabili sono rilevati con l'ausilio di un criterio condivisibile definito dall'UFAM, in collaborazione con le parti coinvolte (detentori di IDA, studi d'ingegneria, autorità cantonali), in modo specifico per i singoli casi. Tuttavia, al fine di consentire la parità di trattamento dei singoli casi, in linea di massima vengono riutilizzati criteri già applicati (oppure il concetto su cui essi si basano).

**Sono imputabili soltanto le misure necessarie**

**Sostituzione di impianti**

**Modifiche non direttamente necessarie**

**Utilizzazione multipla**

### 3.2.2 Computabilità di spese generali

Non tutte le spese generali sono computabili. La tabella 5 elenca le spese generali (a titolo non esaustivo), specificandone la relativa computabilità.



**Tab. 5 > Computabilità di spese**

| Spese   | Computabilità | Spiegazioni  |
|---|---------------|--|
| Onorari per progetti preliminari e definitivi nonché per la direzione di lavori | Si            | Gli onorari di ingegneri sono computabili se vengono rispettate le disposizioni della Conferenza degli organi della costruzione della Confederazione (KBOB).   |
| Onorari per studi   | Si            | I chiarimenti effettuati prima del progetto preliminare sono sussidiabili se sono strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Ciò include ad esempio la procedura sperimentale per la valutazione di un eventuale trattamento all'ozono delle acque di scarico.   |
| Costi di costruzione accessori  | Parziale      | Sono computabili soltanto i costi derivanti direttamente dalla costruzione, per esempio costi per concorsi e misurazioni. Sono computabili anche le sedute strettamente necessarie per la costruzione («prestazioni proprie» escluse, cfr. sotto).<br>Altri costi accessori quali tasse, assicurazioni, spese di patrocinio e spese notarili non sono computabili. |
| Fase di consolidamento d'esercizio  | No            | Costi per la fase di consolidamento d'esercizio derivanti a seguito del collaudo (verifica dell'efficacia inclusa).  |
| Relazioni pubbliche   | No            | Costi nell'ambito delle relazioni pubbliche (p. es. inaugurazione, opuscoli, video informativi).   |
| Acquisto di terreno   | No            | I costi per l'acquisto del terreno necessario non sono computabili ai sensi dell'articolo 58 OPac.   |
| Diritti di condotta   | No            | I costi per diritti di passaggio di canalizzazioni sono gestiti al pari di quelli per l'acquisto del terreno necessario.   |
| Tasse d'acquisto  | No            | Le tasse d'acquisto in caso di fusioni non sono computabili, poiché si tratta di una redistribuzione di fondi in seno a un Comune o a una regione.   |
| Rincaro   | Si            | In caso di calcolo del rincaro per costruzioni, le modifiche della base dei costi vanno calcolate secondo i principi riportati nell'articolo 64 e seguente della norma SIA 118, edizione 2013.   |
| Imposta sul valore aggiunto   | Si            | L'imposta sul valore aggiunto contenuta nelle fatture e pagata dal detentore di un IDA rientra nei costi computabili.<br>Ciò è dato dal fatto che l'imposta non è dovuta dal detentore dell'IDA bensì dal fornitore di prestazioni, pertanto non si tratta di un'imposta conformemente all'articolo 58 OPac.   |
| Interessi   | No            |  |
| Valori residui  | No            | I valori residui contabili di impianti esistenti non sono computabili in caso di chiusura di detti impianti.   |
| Prestazioni proprie   | No            | Le prestazioni nel quadro del progetto preliminare e di costruzione fornite dal personale dell'impianto di depurazione, dal Comune, dalle organizzazioni di IDA o dal Cantone non sono computabili.  |
| Impianti pilota   | Si            | Sempre che si tratti di procedure nuove o di combinazioni delle stesse ritenute necessarie dall'UFAM d'intesa con la ricerca.  |

### 3.2.3 Computabilità di elementi di costo di misure presso impianti di depurazione

La tabella 6 riassume gli elementi di costo principali che risultano dalla costruzione di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce.

**Tab. 6 > Computabilità di componenti di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce**

| Elementi di costo  | Computabilità | Spiegazioni  |
|--|---------------|--|
| Componenti edilizie di impianti  | Sì            | Componenti edilizie di impianti che sono direttamente correlate con le misure e proprio per questo motivo devono essere ricostruite. Le linee elettriche di servizio necessarie per l'esercizio delle misure e destinate ad acque di scarico e a mezzi d'esercizio, oppure le installazioni di trasporto, sono parte integrante di dette misure.   |
| Installazioni elettromeccaniche  | Sì            | Installazioni elettromeccaniche direttamente necessarie per l'esercizio delle misure.  |
| EMCRA  | Sì            | Installazioni elettriche, installazioni tecniche di misura, controllo e regolazione nonché sistemi di gestione (quota sull'IDA complessivo) che vengono impiegati direttamente per l'esercizio e il monitoraggio delle misure.   |
| RVCS   | Sì            | Installazioni per riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e sanitari direttamente necessarie per l'esercizio delle misure.  |
| Costi di demolizione e di ripristino   | No            | Costi per la demolizione di edifici e di bacini esistenti. Ripristino e installazione di linee elettriche di servizio esistenti.   |
| Strade di accesso e lavori in zone circostanti   | Sì            | Sempre che i lavori siano strettamente necessari per l'adempimento adeguato del compito sussidiabile.  |
| Beni mobili  | No            | Ad esempio veicoli, utensili e strumenti per la manutenzione.  |
| Locali per infrastrutture  | No            | Ad esempio officine, laboratori, garage, locali per riunioni e incontri sociali. I locali per infrastrutture situati in nuovi edifici costruiti appositamente per le misure sono dedotti dai costi computabili in funzione della percentuale.  |
| Modifiche di componenti di processo esistenti non direttamente necessarie per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce | No            | Costi risultanti da modifiche di componenti di processo esistenti a causa dell'eliminazione di sostanze organiche in tracce. Non sono computabili nemmeno le modifiche risultanti dalla nitrificazione/denitrificazione, poiché oggi detti processi corrispondono allo stato della tecnica e fino al 1997 erano sovvenzionati dalla Confederazione su scala nazionale nella misura del 20-40 per cento (Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, 3 marzo 2014 [BU 2014 n. 9]). |
| Installazioni provvisorie per il mantenimento dell'esercizio   | No            |  |

### 3.2.4 Computabilità di elementi di costo in caso di costruzione di canalizzazioni

La tabella 7 riassume gli elementi di costo principali che risultano dalla costruzione di canalizzazioni al posto di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce.

Conformemente all'articolo 52a capoverso 3 OPAC, in caso di costruzione di canalizzazioni sono computabili costi pari al massimo a quelli che sarebbero sorti a seguito dell'introduzione di misure presso l'IDA. Il tetto massimo dei costi va rilevato con

l'ausilio della figura 3<sup>2</sup>. In questo contesto è determinante il dimensionamento al momento della domanda. I costi computabili delle canalizzazioni sono indennizzati se risultano inferiori al tetto massimo dei costi.


**Tab. 7 > Computabilità di elementi di costo in caso di canalizzazioni che vengono costruite al posto di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce**

| Elementi di costo               | Computabilità | Spiegazioni  |
|---------------------------------|---------------|--|
| Canalizzazione                  | Sì            | Condotte in pressione e condotte libere.   |
| Pompe                           | Sì            |  |
| Costruzioni speciali            | No            | Costruzioni speciali (p. es. bacini di acqua piovana, opere di scarico, impianti di elaborazione dati).  |
| Installazioni elettromeccaniche | Sì            | Installazioni elettromeccaniche direttamente necessarie per l'esercizio della condotta di collegamento o di deviazione.  |
| EMCRA                           | Sì            | Installazioni elettriche, apparecchiature tecniche di misura, controllo e regolazione nonché sistemi di gestione (quota sull'IDA complessivo) che sono necessari per l'esercizio e il monitoraggio delle canalizzazioni costruite. |

**Fig. 3 > Tetto massimo dei costi computabili per canalizzazioni in funzione delle dimensioni dell'IDA**

*I costi sono arrotondati matematicamente al migliaio di franchi.*

$$\begin{aligned} \text{Tetto massimo dei costi computabili per canalizzazioni} \\ = 34\,000 \cdot \sqrt{\text{Dimensione IDA (AE}_{DIM})} \end{aligned}$$



<sup>2</sup> Il tetto massimo dei costi rappresentato nella figura 3 si basa sullo studio «BG Ingenieure und Berater AG 2012» [3]. La formula semplificata illustra i costi di investimento medi documentati nello studio in relazione a un'ozonizzazione con stadio bioattivo.

---


### 3.3 Procedura per la concessione di indennità

#### 3.3.1 Panoramica




Ogni domanda di indennità è esaminata singolarmente. La procedura per la concessione delle indennità si basa sull'articolo 52a capoverso 3 nonché sugli articoli 61c-f OPAC. Detta procedura è illustrata schematicamente nella figura 4, mentre i documenti da inoltrare sono riportati nella tabella 8. Nei capitoli seguenti sono spiegate le singole tappe (ad eccezione della pianificazione da parte dei Cantoni).

Tappe della procedura

Fig. 4 > Procedura per la concessione di indennità



Tab. 8 &gt; Documenti da inoltrare

|  |  |
|--|--|
| <p>Consultazione</p>                                | <p>Al dossier relativo alla consultazione (domanda di autorizzazione della disposizione) occorre allegare in particolare i documenti elencati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• motivazione della scelta degli IDA (in particolare con considerazione dei criteri riportati nell'all. 3.1, cifra 2, n. 8 OPAC in riferimento alla pianificazione cantonale e all'indicazione del numero di abitanti allacciati);</li> <li>• pianificazione cantonale o progetto di attuazione cantonale per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce (compresa la documentazione di un'eventuale pianificazione al livello dei bacini imbriferi di corsi d'acqua);</li> <li>• prova dell'idoneità della procedura tecnica prevista (composizione delle acque di scarico, quota di acqua estranea ecc.);</li> <li>• illustrazione delle ripercussioni della misura su altri settori che rientrano nell'ambito della gestione delle acque e sono confrontati con sostanze organiche in tracce, in particolare l'approvvigionamento di acqua potabile e la protezione delle acque;</li> <li>• stima dei costi (paragonabile ai costi del progetto preliminare in relazione al grado di approfondimento);</li> <li>• scadenario della realizzazione.</li> </ul>   |
| <p>Domanda di indennità alla Confederazione</p>   | <p>Alla domanda di indennità alla Confederazione occorre allegare in particolare i documenti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetto di definitivo con relazione tecnica;</li> <li>• preventivo con proposta di definizione dei costi sussidiabili;</li> <li>• piano di pagamento con indicazioni sulla tempistica prevista per il completamento di componenti della misura e sull'entità dei costi;</li> <li>• concessione di crediti dell'organo finanziario competente;</li> <li>• rapporto di impatto sull'ambiente (misure soggette all'esame dell'impatto sull'ambiente conformemente all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA, RS 814.011).</li> </ul> <p>La domanda di contributi è considerata inoltrata soltanto se sono disponibili tutti i documenti necessari.</p>  |
| <p>Richiesta per pagamento parziale e finale</p>  | <p>Per il pagamento parziale o finale occorre inoltrare i documenti seguenti.</p> <p><u>Pagamento parziale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• previsione dei costi finali, documentazione sull'avanzamento dei lavori di costruzione ed eventuali modifiche al progetto;</li> <li>• conteggio delle spese parziali (rappresentazione corrispondente al preventivo, ripartizione delle spese conformemente al piano dei costi) con programma delle costruzioni;</li> <li>• confronto tra conteggio parziale e preventivo (confronto dei costi);</li> <li>• definizione dei costi non sussidiabili.</li> </ul> <p><u>Pagamento finale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conteggio finale delle spese (rappresentazione corrispondente al preventivo, ripartizione delle spese conformemente al piano dei costi) con verbale di collaudo;</li> <li>• confronto tra conteggio finale e preventivo (confronto dei costi) e motivazione di eventuali spese supplementari qualora i costi finali ammontino a oltre il dieci per cento del preventivo;</li> <li>• definizione dei costi non sussidiabili;</li> <li>• notifica dell'entità di eventuali contributi di investimento destinati al progetto da parte di terzi (Cantone, privati ecc.);</li> <li>• documentazione dell'opera eseguita.</li> </ul> |

### 3.3.2 Consultazione e disposizione (A)

Prima di ordinare una misura volta a eliminare le sostanze organiche in tracce, l'autorità deve consultare l'UFAM, che verifica se la misura soddisfa i requisiti legali previsti per l'assegnazione di una sovvenzione. Ciò garantisce che l'autorità non ordini misure insufficienti o non sussidiabili.

Consultazione dell'UFAM

Prima consultazione dell'UFAM, il Cantone può ordinare la misura all'IDA coinvolto. Quest'ultimo elabora un progetto definitivo corrispondente e inoltra al Cantone una domanda di indennità.

Disposizione della misura

### 3.3.3 Domanda di indennità alla Confederazione (B)

Il Cantone verifica la completezza della domanda di indennità alla Confederazione e controlla i costi computabili rilevati in base al preventivo. In caso di valutazione positiva, inoltra all'UFAM la domanda per la concessione delle indennità con tutta la documentazione necessaria e la valutazione effettuata.

Esame della domanda da parte del Cantone

La Confederazione esamina la domanda e, in caso di parere positivo, assegna al Cantone l'indennità. Le misure possono essere attuate soltanto dopo che l'indennità è stata assegnata (art. 26 LSU).

Trattamento della domanda da parte della Confederazione

L'IDA responsabile del progetto non può apportare modifiche sostanziali o che generano spese supplementari senza l'approvazione del Cantone. Il Cantone, in qualità di richiedente di indennità, può approvare le modifiche sopra menzionate conformemente all'articolo 27 LSU soltanto se autorizzate dall'UFAM.

Modifica del progetto

Le indennità sono concesse soltanto nei limiti dei crediti approvati. Se le domande di indennità presentate o prevedibili superano i mezzi del fondo di finanziamento, sono valutate in base alle priorità. Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente. Se i presupposti sono adempiuti, è assegnata una decisione di principio che fissa il termine per la garanzia definitiva dell'indennità (art. 13 LSU).

Sorpasso dei mezzi finanziari

### 3.3.4 Elaborazione e versamento (C)

L'assegnazione di un'indennità per una misura sussidiabile decade se detta misura non viene attuata entro cinque anni dall'assegnazione dell'indennità. Una misura è ritenuta attuata se l'impianto in questione è stato costruito ed è in funzione. Se un'assegnazione decade, il richiedente può presentare una nuova domanda di indennità alla Confederazione. Occorre tuttavia tenere conto che la costruzione o l'acquisto degli impianti, delle installazioni o delle canalizzazioni devono essere iniziati entro il 31 dicembre 2035.

Realizzazione delle misure

I costi computabili possono essere rilevati a titolo definitivo soltanto con l'esame del conteggio finale. L'autorità cantonale provvede affinché i giustificativi del conteggio finale siano controllati e tutti i costi non sussidiabili siano definiti.

Richiesta per pagamento parziale e finale

Se i fondi disponibili sono sufficienti<sup>3</sup>, il richiedente può chiedere che le indennità siano assegnate mediante pagamenti parziali conformemente all'avanzamento dei lavori di costruzione. I pagamenti parziali sono effettuati in base alle tappe intermedie concordate in precedenza. In questo contesto occorre soddisfare in modo cumulativo i seguenti requisiti:

- > alla domanda di indennità deve essere allegato un piano di pagamento con indicazioni sulla tempistica prevista per il completamento di componenti della misura e sull'entità dei costi;
- > per ogni anno civile si può far valere al massimo un pagamento parziale di costi computabili effettivamente rilevati;
- > conformemente all'articolo 23 capoverso 2 LSu, i pagamenti parziali non possono superare l'80 per cento dell'importo complessivo.

L'UFAM effettua controlli a campione di conteggi di spese parziali e finali. Su richiesta dell'UFAM occorre presentare tutta la documentazione correlata con la domanda di indennità nonché fornire tutte le informazioni richieste.

<sup>3</sup> I versamenti sono effettuati nell'ordine di arrivo delle domande, sempre che i fondi disponibili siano sufficienti.



# > Allegato

## A1 Modello per il rilevamento da parte del Comune degli abitanti allacciati presso gli IDA o i Comuni

### Rilevamento degli abitanti allacciati

|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|---------------|---|---|---------|---------|---|---|--------|---|
| Anno:         |   |   |         |         |   |   |        |   |
| IDA n.:       |   |   |         |         |   |   |        |   |
| Nome IDA:     |   |   |         |         |   |   |        |   |
| Base:         | <input type="checkbox"/> Rilevamento periodico in base al registro degli abitanti<br><input type="checkbox"/> Aggiornamento annuale     |   |         |         |   |   |        |   |
| Comune        | Dati riguardanti i Comuni allacciati<br>→ I dati sono facoltativi, ma facilitano l'aggiornamento annuale da parte del gestore dell'IDA. |   |         |         |   |   |        | <sup>(E)</sup> Abitanti allacciati all'IDA in questione |
|               | <sup>(A)</sup> Popolazione totale residente a titolo permanente al 1° gennaio   | <sup>(B)</sup> Abitanti non allacciati<br>non soggetti all'obbligo di allacciamento (zona agricola) |         |         | <sup>(C)</sup> Totale degli abitanti allacciati a un IDA centrale di piccole dimensioni che tratta meno di 200 AE | <sup>(D)</sup> Chiave di ripartizione in caso di smaltimento in più IDA |        |   |
| Comune n.     | Nome  | Col. A  | Col. B1 | Col. B2 | Col. B3   | Col. C  | Col. D | Col. E  |
|               |   |   |         |         |   |   |        | 0   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
|               |   |   |         |         |   |   |        |   |
| <b>Totale</b> |   |   |         |         |   |   |        |   |

Spiegazioni:

A) I dati si riferiscono alla popolazione residente a titolo permanente in tutto il Comune conformemente alle statistiche sulla popolazione.

B) Gli abitanti non allacciati devono essere indicati nel loro complesso per Comune e non suddivisi in base ai bacini imbriferi dei diversi IDA.

C) Deve essere indicato il totale degli abitanti allacciati a un IDA che tratta meno di 200 AE.

D) Un Comune può smaltire le proprie acque in più IDA. Deve essere indicata la quota di popolazione totale allacciata all'IDA in questione.

E) Totale degli abitanti del Comune allacciati all'IDA in questione.

Tab. 9 &gt; Spiegazioni sulla procedura per la concessione di indennità

|   |   | IDA   | Cantone   | UFAM   |
|---|---|---|---|--|
| A | Consultazione                             | Preparazione del dossier relativo alla consultazione, p. es. in base al progetto preliminare o a studi simili dettagliati |   | Verifica dell'osservanza delle basi legali:<br>1. valutazione della sussidiabilità di impianti e installazioni;<br>2. valutazione delle condizioni generali;<br>3. approvazione della disposizione della misura da parte del Cantone.  |
|   | Disposizione                              | Elaborazione del progetto definitivo  | Disposizione della misura presso gli IDA in questione   |  |
| B | Domanda di indennità alla Confederazione  | Inoltro della domanda di indennità alla Confederazione presso il Cantone  | Esame della completezza della domanda di indennità alla Confederazione<br>Controllo dei costi computabili rilevati<br>Inoltro all'UFAM della domanda per la concessione delle indennità | Esame della domanda e dei costi computabili:<br>1. esame dei costi computabili rilevati in base al preventivo;<br>2. in caso di opinioni divergenti in merito ai costi computabili tra il Cantone e l'UFAM, quest'ultimo inoltra al Cantone una risposta con le correzioni da apportare;<br>3. assegnazione: decisione positiva o negativa.  |
| C | Richiesta per pagamento parziale e finale | Inoltro al Cantone della documentazione / dei conteggi finali entro il 30 settembre                                       | Controllo della documentazione relativa al conteggio finale e definizione dei costi non sussidiabili. Inoltro all'UFAM entro il 31 ottobre.   | Esame del conteggio parziale o finale:<br>1. verifica dell'osservanza delle disposizioni legali (p. es. prescrizioni della legge federale sugli acquisti pubblici, LAPub, RS 172.056.1);<br>2. esame dei costi (compreso quello della definizione dei costi non computabili) e correzione di eventuali differenze rispetto alla presa di posizione cantonale;<br>3. esame del confronto dei costi;<br>4. versamento dell'importo parziale o finale (in caso di fondi sufficienti). |

# > Indici

## Abbreviazioni

---

### A

Abitanti

### A<sub>all</sub>

Abitanti allacciati nel bacino imbrifero dell'IDA

### AE

Sinonimo di AE<sub>CO<sub>2</sub>,120</sub>

### AE<sub>CO<sub>2</sub>,120</sub>

Abitante equivalente di carico organico medio

### AE<sub>DIM</sub>

Abitante equivalente di dimensionamento

### EGID

Identificatore federale dell'edificio

### GEOSTAT

Geodati della statistica federale

### IDA

Impianto di depurazione delle acque di scarico

### KBOB

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici

### LGI

Legge federale sulla geoinformazione

### LPac

Legge sulla protezione delle acque

### LSu

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi)

### LTAF

Legge sul Tribunale amministrativo federale

### OKI

Organizzazione Infrastrutture Comunali

### OPac

Ordinanza sulla protezione delle acque

### PGS

Piano generale di smaltimento delle acque

### RdA

Registro degli abitanti

### SIG

Sistema d'informazione geografica

### STATPOP

Statistica svizzera della popolazione e delle economie domestiche

### UFAM

Ufficio federale dell'ambiente

### UST

Ufficio federale di statistica

### VSA

Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque

## Bibliografia

---

[1] VSA/OKI 2015: Raccomandazione dell'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) e dell'organizzazione Infrastrutture comunali (OIC) sull'applicazione della tassa federale sulle acque di scarico secondo l'art. 60b della Legge federale sulla protezione delle acque

<https://www.vsa.ch/it/dipartimenti-cc/depurazione-delle-acque/piattaforma-tecnologie-per-la-rimozione-dei-microinquinanti/>

[2] VSA/OKI 2006: Empfehlung zur Definition und Standardisierung von Kennzahlen für die Abwasserentsorgung

[3] BG Ingenieure und Berater AG 2012: Kosten der Elimination von Mikroverunreinigungen im Abwasser, studio su incarico dell'UFAM Piattaforma VSA «Tecnologie per la rimozione dei microinquinanti», [www.micropoll.ch](http://www.micropoll.ch)

---

**Figure**

---

|   |    |
|---|----|
| <b>Fig. 1</b><br>Situazione dei Comuni A e B  | 13 |
| <b>Fig. 2</b><br>Processo di notifica del numero di abitanti allacciati                                       | 15 |
| <b>Fig. 3</b><br>Tetto massimo dei costi computabili per canalizzazioni in funzione delle dimensioni dell'IDA | 25 |
| <b>Fig. 4</b><br>Procedura per la concessione di indennità  | 27 |

**Tabelle**

---

|  |    |
|--|----|
| <b>Tab. 1</b><br>Calcolo del numero di $A_{all}$ per IDA   | 14 |
| <b>Tab. 2</b><br>Aggiornamento annuale del numero di $A_{all}$ per IDA   | 14 |
| <b>Tab. 3</b><br>Impianti e installazioni sussidiabili secondo l'articolo 61a capoverso 1 LPac in combinato disposto con l'allegato 3.1, cifra 2, numero 8 OPac                                | 19 |
| <b>Tab. 4</b><br>Condizioni generali conformemente all'articolo 63 LPac  | 21 |
| <b>Tab. 5</b><br>Computabilità di spese  | 23 |
| <b>Tab. 6</b><br>Computabilità di componenti di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce   | 24 |
| <b>Tab. 7</b><br>Computabilità di elementi di costo in caso di canalizzazioni che vengono costruite al posto di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce | 25 |
| <b>Tab. 8</b><br>Documenti da inoltrare  | 28 |
| <b>Tab. 9</b><br>Spiegazioni sulla procedura per la concessione di indennità   | 32 |